



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **47**

in data **26/03/2026**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventisei** addì **26 - ventisei** - del mese **marzo** alle ore **15:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

INDIRIZZI IN MERITO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA EX ART.7 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022-2024

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

MASSARI Marco	Sindaco	SI
DE FRANCO Lanfranco	Vice Sindaco	NO
BONDAVALLI Stefania	Assessore	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
MAHMOUD Marwa	Assessore	SI
MIETTO Marco	Assessore	SI
NEULICHEDL Roberto	Assessore	SI
PASINI Carlo	Assessore	SI
PRANDI Davide	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI

Presiede: **MASSARI Marco**

Assiste il Vice Segretario Generale: **BEVILACQUA Alberto**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 23/02/2026 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2022-2024 tra Aran e Organizzazioni/Confederazioni Sindacali rappresentative;
- con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 37 del 20 marzo 2026 è stata costituita, ai sensi degli articoli 7 comma terzo e 8 comma secondo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2022-2024 sottoscritto in data 23/02/2026, la Delegazione trattante di parte datoriale del Comune di Reggio Emilia per le relazioni sindacali relative al personale del Comparto Funzioni Locali;
- con Deliberazione di Giunta I.D. n. 46 del 26 marzo 2026, avente ad oggetto *“Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati. Rideterminazione dotazione organica”* è stato costituito il Fondo Risorse Decentrate del personale dipendente per l’anno 2026;

VISTI:

- l'articolo 40, commi 3-bis e 3quinquies, del d.lgs. 165/2001, che stabilisce *“3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. “3-quinquies. ... gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”;*
- l'articolo 23, commi 2 e 3, del d.lgs. 75/2017, che dispone: *“2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 “.... 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione*

dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- l'articolo 8 (“*Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure*”) comma 2 del CCNL relativo al personale del Comparto FUNZIONI LOCALI Triennio 2022-2024 siglato il 23 febbraio 2026, che dispone: “2. *L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto*”;

RICHIAMATA la pre-intesa sulla distribuzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, definitivamente sottoscritta in data 23 dicembre 2025 (P. G. 306473/2025), con particolare riguardo agli impegni assunti dall'Amministrazione e formalizzati nella dichiarazione congiunta;

CONSIDERATO che:

- gli Enti Locali si trovano ad affrontare una situazione di generale difficoltà nell'attuare efficaci politiche di reclutamento, trattenimento e fidelizzazione del personale;
- in questo quadro assumono rilevanza centrale le politiche retributive, pur non essendo l'unica leva a disposizione;
- l'Amministrazione Comunale si è avvalsa dell'opportunità, data dal D. L. n. 25/2025, di incrementare il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, con un obiettivo di valorizzazione economica del personale in un quadro più generale di cura dello sviluppo professionale delle risorse umane dell'Ente;

VALUTATO che dai tavoli di lavoro attivati dall'Amministrazione e dagli incontri delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale sono emerse alcune specifiche esigenze a cui dare risposta in sede di contrattazione integrativa, con particolare riguardo a:

- superamento delle criticità relative all'applicazione della Sezione 4 “La Polizia Locale” del contratto decentrato integrativo vigente e al salario accessorio del personale dell'Istituzione Scuole e Nidi dell'Infanzia;
- conseguimento di una maggiore equità retributiva “interna”, attraverso interventi di riequilibrio del livello retributivo accessorio di tutti i dipendenti dell'Ente;

RITENUTO, alla luce delle motivazioni e considerazioni sopra indicate, di impartire le seguenti linee di indirizzo alla Delegazione trattante in relazione alla contrattazione collettiva integrativa ex art. 7 CCNL Comparto Funzioni Locali:

1. perseguire, attraverso strategie gestionali e specifici interventi, il superamento delle criticità già oggetto dei tavoli di confronto sindacale relativamente al personale della Polizia Locale e dell'Istituzione Scuole e Nidi dell'Infanzia;
2. tendere, nell'utilizzo delle risorse aggiuntive rese disponibili per il tramite del D. L. n. 25/2025, ad un riequilibrio del livello retributivo accessorio di tutti i dipendenti dell'Ente, al fine di realizzare una maggiore equità retributiva “interna”;
3. favorire il miglioramento e lo sviluppo della performance personale e organizzativa; la valorizzazione del maggior grado di competenza professionali progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area; lo sviluppo dei ruoli di maggiore responsabilità;
4. avviare, qualora i lavoratori dell'Ente ne esprimano l'esigenza e compatibilmente con la disponibilità di risorse, un percorso per l'introduzione di benefici di natura assistenziale e sociale attraverso misure di welfare integrativo.

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto dell'Ente;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in riferimento alla presente proposta di Deliberazione dalla Dirigente Responsabile del Servizio Risorse umane e Organizzazione ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

- di impartire, per le motivazioni richiamate in premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le seguenti linee di indirizzo alla Delegazione trattante in relazione alla contrattazione collettiva integrativa ex art. 7 CCNL Comparto Funzioni Locali:
 1. perseguire attraverso strategie gestionali e specifici interventi, il superamento delle criticità già oggetto dei tavoli di confronto sindacale relativamente al personale della Polizia Locale e dell'Istituzione Scuole e Nidi dell'Infanzia;
 2. tendere, nell'utilizzo delle risorse aggiuntive rese disponibili per il tramite del D. L. n. 25/2025, ad un riequilibrio del livello retributivo accessorio di tutti i dipendenti dell'Ente, al fine di realizzare una maggiore equità retributiva "interna";
 3. favorire il miglioramento e lo sviluppo della performance personale e organizzativa; la valorizzazione del maggior grado di competenza professionali progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area; lo sviluppo dei ruoli di maggiore responsabilità;
 4. avviare, qualora i lavoratori dell'Ente ne esprimano l'esigenza e compatibilmente con la disponibilità di risorse, un percorso per l'introduzione di benefici di natura assistenziale e sociale attraverso misure di welfare integrativo.
- di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza, al fine di dare tempestivamente corso alla contrattazione integrativa;

Visto l'art. 134, comma 4 , del D. lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

MASSARI Marco

IL SEGRETARIO GENERALE

BEVILACQUA Alberto